

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2305-A

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

presentata alla Presidenza il 28 luglio 2003

(Relatore: **GAMBA**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIULIETTI, ADDUCE, AMICI, ANGIONI, ANNUNZIATA, BATTAGLIA, BIELLI, BELLINI, BENVENUTO, BOATO, BONITO, BORRELLI, BOVA, BUFFO, BUGLIO, BUONTEMPO, CALZOLAIO, CAMO, CAPITELLI, CARBONELLA, CARBONI, CARDINALE, CARLI, CAZZARO, CENNAMO, CENTO, CHITI, CIMA, CRISCI, CUSUMANO, DAMERI, DAMIANI, ALBERTA DE SIMONE, DIANA, DI SERIO D'ANTONA, DUCA, FASSINO, FIORONI, FOLENA, FRANCESCHINI, FRANCI, FUMAGALLI, GAMBINI, GIACHETTI, GIACCO, GRANDI, SANTINO ADAMO LODDO, TONINO LODDO, LUCIDI, LUMIA, INNOCENTI, MACCANICO, MAGGI, MAGNOLFI, MARAN, PAOLA MARIANI, RAFFAELLA MARIANI, MARIOTTI, MARTELLA, MAURANDI, MAZZONI, MAZZUCA, MEDURI, MERLO, MILANA, MILANESE, MOLINARI, MONTECCHI, NIGRA, OLIVERIO, OSTILLIO, PASETTO, PERROTTA, PETRELLA, PEZZELLA, PINOTTI, PISAPIA, PISTONE, PREDÀ, QUARTIANI, RAMPONI, REDUZZI, RIVOLTA, RIZZO, ROCCHI, RODEGHIERO, ROSIELLO, ROTUNDO, RUGGERI, RUGGHIA, RUSCONI, RUZZANTE, SANDI, SASSO, SCIACCA, SINISCALCHI, TANONI, TIDEI, TOCCI, TRUPIA, VENDOLA, VERNETTI, ZANELLA, ZANOTTI

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione

Presentata il 7 febbraio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La X Commissione propone all'esame dell'Assemblea il provvedimento in esame, che si pone l'obiettivo di rafforzare le forme di tutela nei confronti della pubblicità ingannevole e comparativa diffusa attraverso i mezzi di comunicazione.

Con il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, successivamente modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, è stata recepita la direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa.

La finalità della direttiva e del decreto è quella di tutelare dalle predette forme di pubblicità e dalle loro conseguenze i soggetti che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e in genere gli interessi del pubblico nella fruizione dei messaggi pubblicitari. Finalità della proposta di legge è quella di rafforzare le forme di tutela previste dal decreto in questione.

Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, non esisteva una normativa organica in materia di pubblicità ingannevole. Tale provvedimento ha fornito non solo le necessarie definizioni delle nozioni di « pubblicità ingannevole » e « pubblicità comparativa », ma ha introdotto nuovi strumenti di tutela giurisdizionale e amministrativa a tutela degli interessi dei consumatori e a garanzia della massima correttezza nei rapporti concorrenziali tra imprese e operatori economici.

Il vero elemento centrale della normativa è costituito dall'articolo 7 del decreto, con il quale è stata rimessa all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la competenza per la tutela amministrativa contro la pubblicità ingannevole.

La proposta di legge, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla Commissione, incide su tale articolo, ampliando i poteri dell'Autorità.

Più in particolare, il comma 1 dell'articolo 1 modifica il comma 3 dell'articolo 7 del decreto, attribuendo all'Autorità non solo il potere di richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea a identificare il committente del messaggio, ma anche quello di richiedere all'operatore pubblicitario ovvero al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti dall'articolo 14, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A ciò si collega la disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo 1, la quale aumenta le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i casi di inottemperanza alle richieste dell'Autorità di fornire la documentazione e le informazioni.

Il comma 2 dell'articolo 1 modifica invece il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 74 del 1992, attribuendo all'Autorità, in sede di decisione definitiva sui ricorsi presentati, oltre al potere di inibire la continuazione della diffusione del messaggio pubblicitario ingannevole e di ordinare la pubblicazione della pronuncia di inibizione, anche quello di disporre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro.

Il comma 2 dell'articolo 1 sostituisce invece il comma 9 dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo, eliminando la possibilità di irrogazione di sanzioni penali nel caso di inottemperanza ai provvedimenti di urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti e prevedendo invece in tali casi che l'Autorità irroghi

sanzioni amministrative pecuniarie e possa in caso di reiterata inottemperanza disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a 30 giorni. Tale disposizione è collegata a quella contenuta nel comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento, la quale abroga la lettera p) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, che prevede la competenza del giudice di pace a giudicare per i reati previsti dal comma 9 in questione.

Il comma 5 dispone infine, attraverso l'aggiunta di un periodo al comma 11 dell'articolo 7 del decreto, l'applicazione delle disposizioni procedurali contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie derivante dalla violazione delle norme contenute nel decreto, prevedendo che il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 7 del decreto avvenga comunque entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento dell'autorità.

La Commissione è giunta all'approvazione della proposta di legge C. 2305 a seguito di una approfondita attività istruttoria, che ha consentito di raccogliere tutti gli elementi utili a svolgere un'adeguata trattazione della materia oggetto del provvedimento. In particolare la Commissione ha acquisito le valutazioni al riguardo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle associazioni dei consumatori.

La positività del lavoro svolto dalla Commissione è stata confermata dai pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva sul testo risultante dagli emendamenti approvati. Le Commissioni I, II, VII, IX e XIV hanno infatti espresso parere favorevole senza condizioni né osservazioni sul testo elaborato dalla Commissione.

In conclusione, pertanto, nel ribadire una valutazione positiva sul provvedimento in esame, se ne auspica una rapida approvazione da parte della Camera.

GAMBA, *Relatore.*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2305 concernente i messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione,

ritenuto che le disposizioni recate dal provvedimento in esame incidono sulle materie « tutela della concorrenza » nonché « giurisdizione e ordinamento civile e penale » che l'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminata la proposta di legge: « Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione » (C. 2305),

condivisa l'opportunità di dotare l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di poteri di accertamento e sanzionatori idonei a garantire l'effettività delle misure da essa adottate;

ritenuto, altresì, opportuno che nella disciplina in materia di pubblicità ingannevole l'esigenza di assicurare una efficace tutela dei diritti degli utenti, intesa quale principio di carattere generale, costituisca un punto di riferimento essenziale ed irrinunciabile,

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge di legge C. 2305,

tenuto conto dell'opportunità di prevedere poteri di accertamento e di sanzione in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nelle materie di sua competenza,

sottolineata l'esigenza di assicurare una efficace tutela dei diritti degli utenti, quale principio informatore di carattere generale per l'attività delle Autorità indipendenti e di garanzia,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Nel caso di violazione grave, con la decisione che accoglie il ricorso, l'Autorità dispone inoltre l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma pecuniaria da 1.000 euro a 50.000 euro, determinando il termine entro il quale l'operatore pubblicitario deve procedere al pagamento della sanzione. Costituiscono in ogni caso violazioni gravi i messaggi ingannevoli che, diffusi attraverso i mezzi di comunicazione, abusano della credulità popolare e sono pregiudizievoli per la salute ».

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. L'operatore pubblicitario che non ottempera ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori, sanzionatori o di rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a 3.582 euro ».

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'Autorità può inoltre richiedere all'operatore pubblicitario, ovvero al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti dall'articolo 14, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ».

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Con la decisione che accoglie il ricorso l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro ».

3. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni ».

4. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le informazioni o la documentazione di cui al comma 3, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro ».

5. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, al comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità ».

ART. 2.

1. La lettera p) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, è abrogata.

€ 0,26



14PDL0047100